



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 79 del 22-12-2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024.

L'anno duemilaventitre il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 16:00, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito sotto la presidenza del **Erminia MONTEDURO** il Consiglio Comunale in seduta di Prima convocazione. La seduta è Pubblica.

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE **Dott. Pierpaolo TRIPALDI**

Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.
ARGENTIERI Maria Lucia	P	PIETANZA Pierluigi	P
Pannofino Nicoletta Emanuela	P	NOBILE Selena	P
GUIDO Elvira	P	PESIMENA Emanuele	P
Esposito Angelo	P	RIZZO Pasquale	A
MONTEDURO Erminia	P	GIANNONE Giuliana	A
SOLAZZO Pietro	A	MARCHESE Errico Antonio	A
GIORDANO Oronzo	P	LARICCIA Michele Tommaso	P
LIACI Alberto	P	EPIFANI Gianluca	A
DRAZZA Soriana	A	Montanile Riccardo	P

Totale presenti: 12 Totale assenti: 6

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

**Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione
in atti N. 104 del 07-12-2023**

Regolarità tecnica

Il responsabile del servizio in ordine alla Regolarità tecnica esprime parere Favorevole
San Pietro Vernotico, 07-12-2023

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Alessandra CARAMIA

Regolarità contabile

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla Regolarità contabile esprime parere Favorevole
San Pietro Vernotico, 12-12-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Fabiola SIMONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che “*Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*”;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il comma 738 dell'art. 1 della Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020) secondo cui “*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*”

Richiamato il comma 780 dell'art. 1 della Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020) secondo cui “*A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.*”

Visti i commi 739-783 dell'art. 1 della Legge di Bilancio n. 160/2019 che disciplinano l'Imposta municipale propria IMU;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Dato atto che l'Ente non si è mai avvalso della facoltà introdotta dall'articolo 1, comma 677 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. di aumentare dello 0,8 le aliquote TASI al fine di finanziare detrazioni e favore delle abitazioni principali;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Visto l'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 170/2023, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, decorre dall'anno di imposta 2025;

Ritenuto quindi che i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che, per l'anno 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023;

Vista la deliberazione C.C. n. 10 del 05/04/2023 con la quale si è provveduto a determinare per l'anno 2023 le aliquote della nuova IMU;

Visti:

- il "Regolamento generale delle entrate comunali";
- il D. Lgs. n.267/2000;

Sentiti gli interventi e constatati i fatti riportati e descritti nel resoconto stenotipico dell'attuale seduta, relativamente al presente punto all'ordine del giorno, da porre agli atti;

Con votazione eseguita nei modi e nelle forme di legge con voti: favorevoli 10, astenuti 1 (Lariccia), contrari 0.

DELIBERA

1) di richiamare integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso;

2) di confermare, per l'anno 2024, le aliquote per l'applicazione dell'IMU, nelle misure di cui al prospetto che segue:

FATTISPECIE	ALIQUOTA IMU %

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	-
Unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,6%
IACP-ERP	1,06%
Fabbricati rurali strumentali	0,1%
Fabbricati merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	Esenti
Terreni agricoli	0,9%
Unità immobiliari classificate nella categoria catastale D	1,06%
Altri fabbricati Aree fabbricabili (no abitazione principale e fatispecie commi 750-753)	1,06%

3) di approvare per l'anno 2024 le detrazioni d'imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	DETRAZIONE D'IMPOSTA
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	€ 200,00
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	€ 200,00

4) di provvedere ad inserire, copia della presente deliberazione, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio previsto dall'articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come disciplinato dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, con voti: favorevoli 10, astenuti 1 (Lariccia), contrari 0.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Erminia MONTEDURO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierpaolo TRIPALDI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.